CAMERA DEI DEPUTATI N. 3351

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TASSI

Modifica all'articolo 379 del codice penale
(favoreggiamento reale)

Presentata il 17 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione generale di degrado politico e morale nel nostro, ormai disastrato, Paese, è tale che la barbarie, frutto di quasi mezzo secolo di incitamento al materialismo, al consumismo, alla superiorità dell'avere sull'essere, ha portato al grave scandalo di « tangentopoli ». Non è più tempo, specie in questo settore, di bizantinismi anche di marca « garantista », di lasciarsi andare all'inerzia, ma occorre intervenire drasticamente, specie quando si tratti di colpire gli illeciti arricchimenti di coloro che hanno abusato dalla loro posizione nell'apparato statale o, comunque, pubblico e di coloro che si sono arricchiti macchiandosi di attività criminali. Lo strumento più idoneo per colpire tali soggetti e coloro che li aiutano nel nascondere i loro illeciti, i loro delitti contro la personalità dello Stato e la pubblica amministrazione appare certamente lo strumento del favoreggiamento reale di cui all'articolo 379 del codice penale. Di per sé, dovrebbe e potrebbe anche essere sufficiente la norma attuale, purché fosse diligentemente e scrupolosamente applicata nella sua reale portata sanzionatoria e punitiva. Comunque, per facilitare l'azione preventiva e repressiva, si ritiene opportuno procedere all'approvazione della presente proposta di legge che prevede, come ulteriore ipotesi, in aggiunta a quelle già stabilite dall'articolo 379 del codice penale, quella di specifico « favoreggiamento patrimoniale ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 379 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Chiunque aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un delitto contro la personalità dello Stato o contro la pubblica amministrazione, ovvero di una delle attività di cui all'articolo 648-*bis*, è punito con la reclusione da due ad otto anni.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di disporre il sequestro immediato di tutti i beni e le utilità oggetto del favoreggiamento. La condanna definitiva comporta, comunque, la confisca di diritto di tali beni ed utilità. ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3351
Lire 500